



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 12 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 167326/1

Ordinanza

Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica, n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2020, recante lo schema di ordinanza contenente le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle regioni non interessate dal cluster e considerato che tale schema di ordinanza prevede che "per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai fini dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento, del 6 marzo 2020, recante "Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia pubbliche, equiparate e paritarie", di cui si richiamano integralmente le premesse;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica;

TENUTO conto del differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

TENUTO conto della clausola di salvaguardia disposta dai DPCM di data 8 e 11 marzo 2020 in favore della Provincia autonoma di Trento e, sentito il Commissario del Governo della Provincia di Trento, anche al fine di esplicitare, ove necessario, le misure disposte dagli atti citati,

ORDINA

1. L'osservanza delle seguenti misure:

- le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni e la mobilità è consentita solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- è consentita, a scopo esclusivamente salutistico nell'ambito delle necessità individuali di cui al periodo precedente, la mobilità delle persone (passeggiate, etc.) solamente in prossimità delle proprie abitazioni e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l'avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti;

- l'uso della bicicletta e veicoli assimilabili, come monopattini elettrici etc., non in prossimità della propria abitazione va considerato "spostamento" e, pertanto, soggetto alle restrizioni valevoli per tutti gli spostamenti non necessari;
2. Che le misure di cui al punto 2. vengano fatte rispettare secondo le seguenti modalità:
 - in ambito urbano, saranno effettuati controlli sia in relazione alla circolazione dei veicoli che delle persone;
 - in ambito extraurbano, i controlli saranno effettuati principalmente in prossimità delle aree di confine, grandi vie di collegamento, stazioni ferroviarie, autostrade e zone di navigazione (Lago di Garda).
 3. Che in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di contenere l'emergenza coronavirus e nell'ottica di assicurare comunque i servizi minimi essenziali, sia disposta l'erogazione dei servizi così come di seguito declinata:

IN AMBITO URBANO

- dal lunedì al sabato (a partire da lunedì 16 marzo 2020), il servizio di trasporto pubblico urbano verrà effettuato con modalità e con orario festivi (gli orari sono consultabili tramite i consueti canali informativi, come ad es. il sito internet istituzionale di Trentino Trasporti o attraverso i consueti avvisi alle fermate);
- nei giorni di domenica e festivi (a partire da domenica 15 marzo 2020), il servizio di trasporto pubblico urbano sarà sospeso;
- per la funivia "Trento – Saldigna", il servizio è sospeso nei giorni di domenica e festivi (a partire da domenica 15 marzo 2020), mentre dal lunedì al sabato (a partire da lunedì 16 marzo 2020) il servizio è attivo dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30

IN AMBITO EXTRAURBANO

- dal lunedì al sabato (a partire da lunedì 16 marzo 2020), il servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma verrà effettuato con modalità e con orario festivo, mentre il servizio ferroviario su Valsugana, Trento Malè e Brennero, avrà una riduzione del 50% circa (gli orari sono consultabili tramite i consueti canali informativi, come ad es. il sito internet istituzionale di Trentino Trasporti e Trenitalia o attraverso i consueti avvisi alle fermate);
- sospensione del servizio di trasporto pubblico extraurbano nei giorni di domenica e festivi (a partire da domenica 15 marzo 2020, e per il servizio ferroviario Valsugana e Trento Malè a partire da domenica 22 marzo 2020);

SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE A CHIAMATA PER TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

- in assenza di idonei servizi di linea, per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti), è istituito un apposito servizio di trasporto gratuito a chiamata, attivabile contattando il numero verde 800390270 (Elastibus) attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle ore 17.00, purché la richiesta arrivi entro le ore 17 del giorno precedente. Il servizio di trasporto gratuito sarà gestito secondo disposizioni adottate dall'UMST Mobilità della Provincia.
4. In materia di contratti pubblici quanto segue:
 - nell'ambito delle procedure di gara, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il termine di presentazione delle offerte che viene a scadenza nel periodo temporale compreso tra il giorno di pubblicazione della presente ordinanza e il 25 marzo 2020 è prorogato di quattordici giorni a partire dalla scadenza originariamente fissata;
 - la previsione di cui al periodo precedente è automaticamente applicata con riferimento alle procedure di gara indette dalla Provincia autonoma di Trento, anche per conto di altri enti, mentre per le procedure di gara indette dalle altre amministrazioni aggiudicatrici le medesime possono disporre la proroga della scadenza secondo quanto previsto sopra;

- il periodo compreso tra il giorno di pubblicazione della presente ordinanza e il giorno 25 marzo 2020 è sottratto dal periodo contrattuale entro cui i soggetti attualmente affidatari di contratti pubblici (stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2) devono eseguire le proprie prestazioni, senza che ciò comporti alcuna penalità per l'affidatario e/o ritardi nel pagamento delle prestazioni già effettuate;
- 5. La proroga, fino al 03 aprile 2020, della misura della chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia pubbliche, equiparate e paritarie, disposta con propria precedente ordinanza del 06 marzo 2020;
- 6. Che agli operatori del Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento, ancorché non eventualmente considerato quello svolto dai medesimi come servizio pubblico essenziale, non si applica la misura della quarantena con sorveglianza attiva qualora abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i medesimi operatori, benché sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19;
- 7. Che ciascuna Amministrazione, attraverso le proprie strutture di gestione del personale, disponga misure coerenti con la necessità di evitare situazioni di rischio, salvaguardando nel contempo livelli adeguati di attività per le funzioni ritenute indispensabili, mediante la continuità lavorativa a presidio delle stesse preferibilmente in forma "agile" e per le attività differibili mediante sospensione delle stesse e conseguente copertura delle relative assenze dal servizio con causale ferie e similari;
- 8. Ai Sindaci e agli amministratori locali di rispettare la seguente raccomandazione:
 - di valutare prudenzialmente la necessità di sospendere, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 25 marzo 2020, l'attività dei consigli comunali, delle giunte, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capigruppo, delle assemblee e degli altri organi collegiali delle amministrazioni locali, anche con riferimento alle sedute programmate e convocate, ove non destinate alla discussione e adozione di atti improrogabili e urgenti, organizzando lo svolgimento delle attività istituzionali in modo da temperare responsabilmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria impartite dallo Stato e dalla Provincia con l'esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -
